

**PROPOSTA PER UN PROGETTO DI LAVORO
DELLA CGIL CAMPANIA MIRATO ALLA
COSTITUZIONE DEL CENTRO LAVORATORI
STRANIERI IMMIGRATI**

Introduzione

La legge 943/86

Il testo della legge 943/86

Organismi interessati dalla L. 943/86

Lo stato di attuazione della L. 943 alla data del 30/6/88

Il possibile impegno della CGIL CAMPANIA

Schede esemplificative

Conclusioni: Verso una società multirazziale

*"Staremo molto meglio a questo mondo,
quando saremo tutti un po' più bastardi"*
Joyce Lussu

INTRODUZIONE

Questi ultimi anni e più ancora i prossimi sono e saranno sempre più contrassegnati da un fenomeno per tanti versi, nuovo per l'Italia: l'emigrazione dei vasti strati di popolazione provenienti dalle zone più depresse del mondo in Europa e nel nostro paese.

L'origine di questo fenomeno è da ricercarsi essenzialmente nello squilibrio, provocato dall'attuale ordine economico internazionale ed alla conseguente distribuzione delle risorse tra Nord e Sud del mondo.

D'altro canto le Nazioni Unite per il 2050 prevedono (su circa 7 miliardi di abitanti) un rapporto tra bianchi e popolazione di colore pari al 18% per i primi ed all'82% per i secondi (l'identico rapporto oggi esistente nel Sudafrica).

I profondi squilibri determinati dalle condizioni di rapina imposte dai governi dell'emisfero nord del mondo hanno condannato interi popoli all'indigenza, alla sofferenza, all'emigrazione.

Come avvenne per milioni di italiani nei decenni passati, così milioni di abitanti del III mondo ricercano, magari avvistando solo un miraggio, possibilità di sopravvivenza e/o di emancipazione in Europa e nel nostro paese.

Non è possibile un'esatta quantificazione degli emigrati extracomunitari in Italia perché, se da un lato bisogna riconoscere che i "legalizzati" sono una piccola parte del totale, certamente non è accettabile l'esagerazione di alcuni dati introdotti nel dibattito per legittimare la richiesta di una sorta di "chiusura delle frontiere". Il dato più attendibile sembra comunque essere di circa 1.200.000 presenze.

La maggior parte degli emigranti extracomunitari sono giovani, spesso molto qualificati, con diploma o laurea, disposti/obbligati a svolgere lavori di qualsiasi tipo per la massima parte poco retribuiti, non tutelati e faticosissimi.

Secondo i dati di una recente ricerca della CGIL Nazionale le imprese evadono, su questi lavoratori, il fisco e l'Inps per oltre 8.000 miliardi di lire ogni anno.

Sia nel momento dell'emigrazione che nella fase di ricerca del lavoro, essi sono il più delle volte oggetti degli interessi del vecchio caporalato, della mafia, della camorra.

Le donne e le ragazze immigrate, spesso introdotte nel mondo della prostituzione, sono il più delle volte soggette ad umiliazioni e discriminazioni legate al loro sesso.

La novità del fenomeno, la disinformazione, l'egoismo ed anche le condizioni in cui sono obbligati a vivere gli immigrati fanno facilmente scattare fenomeni di razzismo e di xenofobia che credevamo inesistenti nel nostro paese

LA LEGGE 943/86 RELATIVA ALLA PRESENZA DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
La presenza degli stranieri extracomunitari in Italia è regolata dalla legge 943/86, dalla legge 555/12 sulla cittadinanza, del testo Unico di Pubblica Sicurezza del 1931, applicato con molta discrezionalità dalle varie Questure, oltre che da eventuali trattati intercorrenti tra l'Italia e vari Paesi.

La legge 943/86 è la prima legge del dopoguerra che ha affrontato il problema dell'emigrazione extracomunitaria. Essa ha l'obiettivo di stabilire diritti-doveri sicuri e la tutela giuridica di tali soggetti.

Impostata come legge di sanatoria dell'esistente, si preoccupa innanzitutto di rendere regolarizzata la condizione di quei lavoratori presenti in Italia ad una determinata data. E' unanimamente riconosciuto che solo una percentuale minima di questi lavoratori hanno, in verità, potuto usufruire, per svariate ragioni, di questa sanatoria.

Tale legge, giunta dopo una lunga ed unitaria iniziativa delle forze politiche e sociali, è tra le più avanzate e "democratiche" d'Europa, ma essa è in larga misura inattuata e dimostra ancora una volta come una buona legge possa poi essere boicottata e rischiare di rimanere lettera morta se il processo di attuazione viene affidato ai normali apparati burocratici.

LEGGE 30 DICEMBRE 1986, N. 943.

NORME IN MATERIA DI COLLOCAMENTO E TRATTAMENTO DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI IMMIGRATI E CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PRINCIPI GENERALI. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE.

Art. 1.

1. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel suo territorio ed alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. La Repubblica italiana garantisce inoltre i diritti relativi all'uso dei servizi sociali e sanitari, a norma dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.33, al mantenimento dell'identità culturale, alla scuola ed alla disponibilità dell'abitazione, nell'ambito delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Art. 2.

1. Al fine di promuovere, con la partecipazione dei diretti interessati, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 1, è istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

2. Della consulta di cui al comma 1 sono chiamati a far parte, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) sei rappresentanti dei lavoratori extracomunitari, designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia;

b) quattro rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali dei lavoratori;

c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici;

d) quattro esperti designati rispettivamente dai Ministeri della pubblica istruzione, dell'interno, degli affari esteri e delle finanze;

e) quattro rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed uno dall'Unione delle province italiane (UPI);

f) tre rappresentanti delle associazioni che operano nel campo dell'assistenza all'immigrazione.

3. Per ogni membro effettivo della consulta è nominato un supplente.

4. La consulta di cui al presente articolo è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. Presso il Ministero degli affari esteri è istituita una commissione incaricata di promuovere e controllare l'applicazione degli accordi bilaterali e multilaterali previsti dalla convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, stipulati per disciplinare i flussi migratori, la repressione delle intermediazioni illegali di manodopera anche nei Paesi di provenienza e la collaborazione reciproca

al fine di tutelare i diritti civili, sociali, economici e culturali dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

6. Della commissione di cui al comma 5 fanno parte il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o loro delegati, tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e tre rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro, nominati con decreto ministeriale d'intesa dai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.

7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni, in analogia con quanto disposto ai commi 1 e 2, lettere a), b), c) ed f), istituiscono, con competenza nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

8. La partecipazione a tutti gli organi pubblici, centrali e locali, di cui al presente articolo, è gratuita, sia per i membri che per i supplenti, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nei comuni nei quali hanno sede i predetti organi.

Art. 3.

1. E' istituito, presso la Direzione generale del collocamento e della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apposito servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie il quale, sulla base delle direttive del Ministro e dei pareri espressi dalla consulta di cui all'articolo 2 e della commissione centrale per l'impiego, promuove, direttamente o attraverso le amministrazioni o le istituzioni competenti per materia, interventi o azioni per:

a) l'informazione dei lavoratori extracomunitari e qualunque altra forma di attività volta a garantire parità di diritti e doveri con i lavoratori italiani;

b) la continuità dei flussi di informazione verso i consolati italiani all'estero e verso i consolati stranieri in Italia in relazione ai problemi dei cittadini dei rispettivi Stati;

c) il censimento delle offerte di lavoro e le relative informazioni dei lavoratori extracomunitari;

d) l'inserimento dei lavoratori extracomunitari nella nuova realtà sociale e la formazione professionale;

e) il reperimento di alloggi;

f) la tutela della lingua e della cultura dei lavoratori extracomunitari e la loro istruzione;

g) la tutela dell'associazionismo;

h) l'assistenza sociale e la tutela dei diritti sindacali, fiscali e previdenziali dei lavoratori extracomunitari;

i) la tutela dei diritti dei lavoratori extracomunitari in materia di invalidità ed infortunistica, anche al momento del loro rientro;

l) l'esame dei problemi relativi alle rimesse valutarie.

2. Al servizio è preposto un dirigente superiore, designato fra quelli attualmente in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale è coadiuvato da personale tecnico e d'ordine destinato al servizio con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senza altra modificazione né ampliamento della dotazione organica del Ministero.

Art. 4.

1. I lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia ed occupati hanno diritto al ricongiungimento con il coniuge nonché con i figli a carico non coniugati, considerati minori dalla legislazione italiana, i quali sono ammessi nel territorio nazionale e possono soggiornarvi per lo stesso periodo per il quale è ammesso il lavoratore e sempreché

quest'ultimo sia in grado di assicurare ad essi normali condizioni di vita.

2. Dopo un anno di soggiorno regolare nello Stato, ai familiari del lavoratore indicati nel comma 1 è accordata l'autorizzazione al lavoro, con l'osservanza delle direttive e dei criteri di cui agli articoli 5 ed 8, commi 3 e 4.

3. Per motivi familiari è consentito l'ingresso ed il soggiorno nello Stato, purché non a scopo di lavoro, dei genitori a carico.

Titolo II

PROGRAMMAZIONE DELL'OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI SUBORDINATI EXTRACOMUNITARI IN ITALIA

Art. 5.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite la commissione sociale per l'impiego e la consulta di cui all'articolo 2, fissa, con propri decreti, di intesa con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, nel rispetto degli impegni comunitari ed internazionali, le direttive di carattere generale in materia di impiego e di mobilità professionale di lavoratori subordinati extracomunitari in Italia ed in particolare:

a) per la presentazione e la raccolta delle domande dei lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia e, ove opportuno, di quelli dimoranti all'estero, che chiedano di essere avviati al lavoro alle dipendenze di una impresa operante sul territorio della Repubblica italiana;

b) per la tutela delle speciali liste di collocamento dei lavoratori extracomunitari e per la formazione delle relative graduatorie. Le liste predette devono essere tenute in modo che i lavoratori stranieri già legalmente residenti in Italia precedano in graduatoria, nell'ordine: i lavoratori loro familiari, i lavoratori extracomunitari residenti all'estero, in cerca di prima occupazione in Italia, la cui domanda sia stata presentata ai sensi delle direttive relative all'attuazione della lettera a);

c) per il censimento mensile delle offerte di lavoro risultate inevase presso le competenti commissioni regionali per l'impiego e la raccolta delle previsioni annuali riguardanti settori in cui l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale. I datori di lavoro e le organizzazioni sindacali collaborano con le commissioni regionali per l'impiego fornendo ad esse tutte le informazioni relative alle variazioni dell'offerta di lavoro;

d) per l'avviamento al lavoro su richiesta numerica dei predetti lavoratori, dopo che sia stata accertata, da almeno un mese, la indisponibilità di lavoratori italiani e comunitari ad accettare le relative offerte di lavoro.

2. Trascorsi ventiquattro mesi dal primo avviamento al lavoro del lavoratore extracomunitario in Italia questi, se disoccupato o se in cerca di nuova occupazione, è iscritto nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani.

3. La Repubblica italiana non subordina le graduatorie alla vigenza di accordi di reciprocità, pur favorendone l'attuazione ogni qualvolta essi si rendano possibili.

Art. 6.

1. Per l'avviamento con chiamata nominativa e per il passaggio diretto si applica la disciplina vigente per i lavoratori italiani.

2. L'assunzione di lavoratori extracomunitari da adibirsi ai servizi domestici avviene con richiesta nominativa. Ai predetti lavoratori l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 3, può essere rilasciata anche per l'instaurazione di una pluralità di rapporti che complessivamente assicurino un rapporto a tempo pieno.

3. Gli studenti che frequentano gli istituti di istruzione italiani pubblici e privati, di ogni ordine e grado, possono richiedere l'autorizzazione a prestare attività lavorativa a tempo determinato, durante i loro studi, per un tempo non superiore alle cinquecento ore

annuali. Essi vengono avviati al lavoro dopo i lavoratori extracomunitari già legalmente residenti in Italia ed i lavoratori di cui alla lettera d) dell'articolo 5.

Art. 7.

1. Le commissioni regionali per l'impiego programmano l'utilizzazione della manodopera proveniente dall'estero sulla base delle esigenze accertate del mercato del lavoro.

Titolo III

PROCEDURE PER L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE

ART. 8.

1. Ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dalle competenti autorità consolari sulla base delle autorizzazioni al lavoro concesse dai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, in conformità alle direttive c) cui all'articolo 5.

2. Il visto di cui al comma 1 può essere rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore qualora egli sia in possesso dell'autorizzazione al lavoro, corredata da nulla osta provvisorio della competente autorità provinciale di pubblica sicurezza.

3. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione provvedono al rilascio dell'autorizzazione previo accertamento di indisponibilità di lavoratori italiani e comunitari aventi qualifiche professionali per le quali è stata richiesta l'autorizzazione al lavoro e previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro al lavoratore extracomunitario. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 1, detto trattamento non potrà essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori italiani dai contratti collettivi di categoria.

4. L'autorizzazione al lavoro ha validità biennale e riguarda le mansioni per le quali viene richiesta l'assunzione.

5. In caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità.

6. Gli enti locali di residenza provvederanno a facilitare, attraverso i servizi sociali, ogni esigenza di inserimento nella comunità e la preventiva disponibilità di idonei alloggi, eventualmente istituendo apposite consulte.

7. La partecipazione alle consulte di cui al comma 6 è, anche per eventuali membri supplenti, gratuita, senza pagamento di gettoni di presenza, né rimborso spese.

8. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

Art. 9.

1. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per i singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma dell'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

2. Al fine di favorire l'integrazione nella comunità italiana dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, le regioni promuovono appositi corsi di lingua e cultura italiana. Le regioni favoriscono inoltre la partecipazione dei lavoratori extracomunitari a corsi di formazione e di inserimento al lavoro.

3. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito dei programmi e convenzioni di cui agli articoli 14, lettere g) ed h), e 16 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, può predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero approva domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.

4. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, su proposta della consulta di cui all'articolo 2, che provvede a segnalare annualmente le iniziative idonee a raggiungere tali scopi, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari.

5. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

Art. 10.

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, accordi bilaterali possono prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di predeterminate opere o servizi limitati nel tempo, al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel Paese di provenienza.

2. Gli accordi di cui al comma 1 dovranno prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

Art. 11.

1. Qualora il lavoratore extracomunitario, prima che trascorrono ventiquattro mesi dalla data di instaurazione del primo rapporto di lavoro, dopo l'avvenuta immigrazione sul territorio nazionale sia licenziato, ai sensi degli accordi vigenti in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che ha assunto il suddetto lavoratore, per consentirne il collocamento e l'assistenza economica, comunica l'avvenuto licenziamento al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro, per l'iscrizione nelle liste di collocamento, il quale provvede affinché il lavoratore extracomunitario licenziato sia iscritto nella lista di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), con priorità rispetto ai nuovi lavoratori extracomunitari e con obbligo di ricerca prioritaria della nuova offerta di lavoro nella località nella quale dimora, ovvero in quelle viciniori.

2. In caso di licenziamento individuale, disposto ai sensi delle leggi vigenti prima del termine di cui al comma 1, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro dà comunicazione, entro cinque giorni dall'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro e che provvede alla iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento.

3. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno.

4. Per la tutela dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro, il lavoratore extracomunitario può presentare ricorso innanzi al pretore in funzione di giudice del lavoro, a norma degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 12.

1. Chiunque compia, in violazione della presente legge, attività di intermediazione di movimenti illeciti o comunque clandestini di lavoratori migranti ai fini dell'occupazione in provenienza, o a destinazione del proprio territorio o in transito attraverso lo stesso, ovvero impieghi lavoratori immigrati extracomunitari in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, per ogni

lavoratore reclutato, con la multa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

2. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze lavoratori immigrati extracomunitari sprovvisti dell'autorizzazione al lavoro prevista dalla presente legge è punito con un'ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da tre mesi ad una anno.

Art. 13.

1. È istituito presso l'INPS un fondo con lo scopo di assicurare i necessari mezzi economici per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario che ne sia privo.

2. Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo, a carico del lavoratore extracomunitario, pari allo 0,50 per cento della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Per tale contributo, al cui versamento è tenuto il datore di lavoro, si osservano le disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

3. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva di cui al comma 2 può essere modificata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del Fondo medesimo.

Art. 14.

1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge, salvo quanto previsto dal comma 2:

a) i lavoratori frontalieri

b) gli stranieri ospiti per motivi di studio o di formazione professionale;

c) gli stranieri occupati da organizzazioni o imprese operanti nel territorio della Repubblica italiana, che siano state ammesse temporaneamente, su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato e determinato, e che siano tenute a lasciare il Paese quando tali funzioni o compiti siano terminati;

d) gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale;

e) gli artisti ed i lavoratori dello spettacolo;

f) i marittimi.

2. In deroga alle disposizioni della presente legge, i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli, previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale.

I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del turismo e dello spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma

3. La presente legge non si applica altresì ai cittadini degli Stati membri della CEE ed ai lavoratori extracomunitari per i quali sono previste norme particolari più favorevoli anche in attuazione di accordi internazionali.

4. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana

per lo svolgimento di determinate attività.

Art. 15.

1. Sono fatte salve le disposizioni concernenti l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri in Italia.

Titolo IV

REGOLARIZZAZIONE DELLE SITUAZIONI PREGRESSE COPERTURA FINANZIARIA

Art. 16

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori extracomunitari che, a qualsiasi titolo, a tale data risiedevano o dimoravano in Italia, nonché i datori di lavoro che, alla stessa data, impiegavano irregolarmente lavoratori stranieri, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio, al fine della regolarizzazione della loro posizione.

2. Il servizio di cui all'articolo 3 tramite gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché i patronati e le istituzioni o fondazioni con finalità sociale, provvedono a dare la massima pubblicità alle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di promuovere la regolarizzazione della posizione dei lavoratori extracomunitari presenti sul territorio. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera degli enti di patronato di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. A seguito della comunicazione di cui al comma 1, l'ufficio provinciale del lavoro rilascia l'autorizzazione al lavoro ai lavoratori irregolarmente occupati e provvede ad iscrivere i lavoratori extracomunitari disoccupati nelle liste di collocamento.

4. La regolarizzazione di cui al precedente comma comporta il riconoscimento dei diritti di cui all'articolo 1.

5. Nel caso in cui il lavoratore sia sprovvisto di documenti, o in possesso di documenti scaduti, il comune in cui il lavoratore extracomunitario dimora potrà procedere al suo riconoscimento mediante atto notorio attraverso l'acquisizione contestuale di un congruo numero di testimonianze di cittadini italiani o provenienti dello stesso Stato del lavoratore che ha inoltrato domanda di regolarizzazione.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i datori di lavoro che intendano assumere con rapporto di lavoro subordinato lavoratori extracomunitari, presenti in Italia alla stessa data, possono chiedere la prescritta autorizzazione al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione anche se i predetti lavoratori non sono iscritti nelle liste.

7. I lavoratori extracomunitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano contravvenuto alle disposizioni sul soggiorno degli stranieri, di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, non sono punibili qualora, entro tre mesi dalla data medesima, si presentino all'autorità provinciale di pubblica sicurezza del luogo ove dimorano per rendere la dichiarazione di soggiorno e dichiarare la propria situazione lavorativa. L'ufficio provinciale del lavoro procede alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno.

8. L'attività lavorativa effettivamente prestata prima della comunicazione di cui al comma 1 è riconosciuta, salvo avvenuta decorrenza della prescrizione, oltre che ai sensi dell'articolo 2126 del codice civile, ai fini delle assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e la disoccupazione involontaria. I contributi relativi sono calcolati sulla base dei minimali della retribuzione valevole ai fini contributivi e versati senza le maggiorazioni previste per il ritardato pagamento entro il termine di cui

al comma 1 limitatamente ai periodi anteriori al medesimo. Tali disposizioni si applicano anche ai rapporti di lavoro cessati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sempreché dichiarati ai sensi del comma 1.

9. Il datore di lavoro che abbia tempestivamente adempiuto all'obbligo di cui al comma 1 non è punibile per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, nonché per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione compiute in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Le stesse disposizioni si applicano ai datori di lavoro che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dichiarino l'esistenza di rapporti di lavoro pregressi cessati anteriormente a tale data.

10. Il datore di lavoro che non ottemperi all'obbligo di cui al comma 1 è punito con le sanzioni previste dall'art. 12, comma 2. Il lavoratore straniero che non ottemperi al medesimo obbligo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 100.000 a lire 500.000.

Art. 17.

1. Contro ogni eventuale diniego alla fase di regolarizzazione è ammesso ricorso da parte dell'interessato alla magistratura amministrativa.

2. I lavoratori immigrati clandestinamente in Italia in data successiva a quella dell'entrata in vigore della presente legge sono immediatamente rimpatriati, con il rispetto delle garanzie e procedure internazionali relative ai diritti umani. Sono altresì rimpatriati con le stesse garanzie i lavoratori extracomunitari i quali, entro i termini previsti dalla presente legge, non abbiano inoltrato domanda di regolarizzazione della loro posizione a norma dell'articolo 16.

Art. 18.

1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo comunica al Parlamento i dati relativi alle regolarizzazioni delle situazioni pregresse, con riferimento al loro numero, alla categoria dei lavoratori ed al Paese di provenienza.

Art. 19.

1. Alla spesa necessaria per il funzionamento della consulta di cui all'articolo 2, nonché al funzionamento del servizio di cui all'articolo 3, valutata in lire 60 milioni annui, si fa fronte a carico del capitolo n. 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1986

COSSIGA

Craxi, Presidente del Consiglio dei Ministri

De Michelis, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

f.to il Guardasigilli. Rognoni

NOTE

Note all'art. 1, comma 1.

- La convenzione dell'OIL n. 143 del 1975, ratificata dalla legge n. 158/1981, reca norme sulle immigrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti.

- Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 663/979, concernente provvedimenti per il finanziamento

del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile è il seguente:

"Art. 5 – In attesa dell'approvazione del piano sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1980 a tutti i cittadini presenti nel territorio della Repubblica l'assistenza sanitaria è erogata, in condizioni di uniformità e di uguaglianza, nelle seguenti forme:

- a) assistenza medico-generica, pediatrica ed ostetrico-generica con le modalità previste dalle convenzioni vigenti;
- b) assistenza farmaceutica con le modalità ed i limiti previsti nella convenzione, nel prontuario terapeutico e nella legge 5 agosto 1978, n. 484;
- c) assistenza ospedaliera nei presidi pubblici convenzionati;
- d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori pubblici o convenzionati;
- e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto INAM nonché dalle casse mutue delle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura. E' consentito inoltre il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le regioni prevedono eventuali forme di assistenza specialistica indiretta.

Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano stabilire norme finalizzate alla erogazione delle prestazioni nei limiti previsti dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra gli enti mutualistici e la Federazione nazionale degli ordini dei medici e con le tariffe ivi stabilite con esclusione di qualsiasi forma di indicizzazione, fatti salvi gli eventuali conguagli derivanti dalla futura convenzione. Fino alla emanazione delle anzidette disposizioni restano ferme le modalità di erogazione previste dalle convenzioni vigenti.

Resta fermo quanto disposto dell'art. 57, terzo e quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con provvedimento regionale saranno disciplinate le modalità di erogazione, fino alla costituzione delle unità sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai commi precedenti a favore dei cittadini non tenuti secondo la legislazione in vigore al 31 dicembre 1979, all'iscrizione a casse mutue eroganti prestazioni obbligatorie di malattia.

Ferme restando le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria a cittadini stranieri in base a trattati ed accordi internazionali bilaterali o multilaterali, gli stranieri residenti in Italia possono, a domanda, fruire dell'assistenza di cui al primo comma.

Agli stranieri presenti nel territorio nazionale sono assicurate, nei presidi pubblici e convenzionati, le cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità.

Con il provvedimento previsto dall'art. 63, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabilite le misure e le modalità della partecipazione alla spesa sanitaria da parte degli stranieri residenti che hanno chiesto di fruire del beneficio di cui al precedente comma, nonché le rette di degenza da porre a carico degli stranieri che hanno fruito delle cure ospedaliere ai sensi del settimo comma.

Fino all'emanazione della disciplina legislativa prevista rispettivamente dagli articoli 23 e 37 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto di cui al primo comma dell'art. 70 della stessa legge, sono prorogati tutti i poteri dei commissari liquidatori nominati ai sensi dell'art. 72 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei commissari liquidatori delle gestioni e servizi di assistenza sanitaria delle Casse marittime adriatica, tirrena e meridionale, nonché, per la parte riguardante le suddette materie, dei commissari di cui

al successivo comma e degli organi di amministrazione della Croce rossa italiana. Detti commissari devono operare nel rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalità richiamate al comma successivo. Il finanziamento dell'attività degli enti è assicurato nelle forme e con le modalità già seguite nel 1979, salvo l'adeguamento dei contributi di cui all'art. 4 della legge 2 maggio 1969, n. 302, in base ai decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.

Fino all'emanazione della disciplina legislativa di cui al richiamato art. 37 le regioni continuano ad assicurare l'assistenza ospedaliera fuori del territorio nazionale sulla base delle vigenti disposizioni.

Fino all'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, limitatamente alle attività sanitarie, anche in deroga ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti, e con provvedimenti autorizzati o di delega generali, devono assicurare l'attuazione territoriale delle direttive dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano volte a realizzare le finalità e gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale.

Restano fermi i compiti degli ispettori del lavoro di cui all'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ed all'effettivo trasferimento delle attribuzioni alle unità sanitarie locali. Gli ispettorati del lavoro nell'espletamento delle loro funzioni dovranno altresì assicurare il rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalità richiamate al comma precedente.

L'assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende anche la tutela sanitaria delle attività sportive. Fermo restando quanto disposto dall'art. 61, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con decreto del Ministro della sanità".

Nota all'art. 2 comma 5

Per la convenzione OIL n. 143 si veda nelle note all'art. 1 comma 1.

Nota all'art. 8, comma 8.

Il D.L.C.P.S. n. 804, 1947 reca norme sul riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Con legge 27 marzo 1980, n. 112, è stata fornita l'interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al predetto decreto.

Si ritiene utile riportare il testo dell'art. 1-ter del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, recante misure in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato (testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 1986), aggiunto dalla legge di conversione 31 gennaio 1986, n. 11:

" Art. 1-ter - 1. E' fatto obbligo a legali rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale di utilizzare, in via prioritaria, per la regolarizzazione delle posizioni contributive, previdenziali ed assistenziali, e di quelle retributive del personale, in servizio ed in quiescenza, le somme percepite in base alle ripartizioni definitive per gli anni 1982, 1983 e 1984 dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804. Per gli stessi fini dovranno essere utilizzate le somme percepite a titolo di anticipazioni in conto dei contributi al finanziamento relativo all'esercizio 1985 ed a seguito di ripartizione definitiva per l'esercizio medesimo.

2. Per gli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 le ripartizioni tra gli istituti di patronato e assistenza sociale dei fondi di cui al comma 1 sono effettuate, in deroga alle viger disposizioni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concert con il Ministro del tesoro, sentiti gli istituti stessi, in base a quote percentuali determinat con riferimento alle quote di ripartizione definitiva applicate nel triennio 1979-81 ed a dati acquisiti dagli ispettorati del lavoro presso gli istituti di previdenza e di assistenz sociale e gli istituti di patronato e di assistenza sociale e relativi all'attività ed all'organiz zazione di questi ultimi nei predetti anni 1982, 1983, 1984 e 1985.

3. In attesa delle ripartizioni definitive di cui al comma 2, restano provvisoriamente confermate le anticipazioni disposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in conto contributi al finanziamento relativi agli esercizi 1982 e 1983.

4. Limitatamente all'anno 1985 i criteri di ripartizione di cui al comma 2 si applicano sul 90 per cento dell'ammontare dei fondi disponibili per l'anno medesimo: Il restante 10 per cento, nonché i fondi già accantonati ai sensi degli articoli 2 e 15 del decreto ministeriale 26 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 29 luglio 1981, e dei decreti ministeriali 26 maggio 1983 e 31 maggio 1984, relativi all'imposizione dell'aliquota per gli anni 1982 e 1983, saranno utilizzati, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, per finalità di potenziamento e di ristrutturazione degli istituti stessi".

Nota all'art. 9, comma 1:

Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge n. 845, 1978 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) è il seguente:

"Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti."

Note all'art. 9, comma 3.

- Il testo dell'art. 14, lettere g) ed h) della legge n. 38/1979 (Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) è il seguente:

"Per il raggiungimento delle finalità della presente legge il Dipartimento:
(Omissis).

g) favorisce la formazione tecnico-scientifica, professionale e culturale dei cittadini dei Paesi in via di sviluppo, promuovendo mediante la stipula di convenzioni con università, enti ed organismi specializzati, o mediante la concessione di appositi contributi, corsi di studio, da attuarsi preferenzialmente in detti Paesi concedendo borse di studio ed altri sussidi, idonei a favorire la frequenza in Italia o nel Paese di appartenenza, od anche in altri Paesi nei quali funzionano adeguate istituzioni; concorrendo all'istituzione ed al potenziamento di facoltà di studi, istituti, scuole e centri di formazione e di addestramento professionale, anche attraverso l'invio di personale specializzato;

h) favorisce, su richiesta dei Paesi interessati, l'organizzazione di programmi di formazione specifica per il personale dei servizi statali o degli enti pubblici di detti Paesi, mediante l'invio di missioni nei citati Paesi, e la concessione di borse di studio o di tirocinio ed altri sussidi per la frequenza del suddetto personale ad istituti, accademie o scuole di amministrazione dello Stato italiano. Si applicano allo scopo le disposizioni della legge 3 dicembre 1970, n. 995, le quali vengono estese alle amministrazioni statali interessate; la relativa spesa è a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge".

- Il testo dell'art. 16 della predetta legge n. 38, 1979 è il seguente:

"Art. 16 - Per la realizzazione di iniziative specializzate previste nei programmi di cooperazione, il Dipartimento può stipulare, nei modi previsti dagli articoli 13 e 15,

speciali convenzioni con enti pubblici e privati provvisti di personalità giuridica, con università, con aziende di Stato e pubblici istituti a gestione autonoma ritenuti idonei alla stipula dalla sezione speciale del Comitato consultivo di cui al richiamato art. 15; nonché con gli enti, istituti ed organismi operanti nel settore del volontariato civile, la cui idoneità sia stata riconosciuta con decreto ministeriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, in relazione all'art. 14, lettera f).

Nelle predette convenzioni possono essere stabiliti pagamenti rateali a carico del Dipartimento per la realizzazione delle iniziative programmate, con eventuale versamento anticipato della prima rata dopo l'approvazione della stipula.

Gli enti, istituti ed organismi convenzionati, nei cui confronti siano previsti pagamenti da parte dell'Amministrazione degli affari esteri, sono tenuti alla presentazione del rendiconto. Nessuna maggiore somma può essere concessa agli enti, istituti ed organismi convenzionati, neppure a titolo di rimborso, di maggiori spese sostenute per l'assolvimento dei compiti loro affidati presumendosi di diritto quando gli enti, gli istituti e gli organismi non si siano avvalsi della facoltà di recesso – che la relativa convenzione deve prevedere – la volontaria assunzione a loro carico delle maggiori spese sostenute.

Nella stipula di convenzione di durata pluriennale, non è applicabile il disposto di cui all'art. 272 del regio decreto 23 maggio 1924, n.827.

I rendiconti presentati dagli enti, istituti ed organismi convenzionati ai sensi del precedente terzo comma sono approvati dal Dipartimento su conforme parere della sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'art. 15".

Nota all'art. 11, comma 4

L'art. 413 del codice di procedura civile che si trascrive è quello iniziale delle norme sul procedimento che terminano con l'art. 432:

"Art. 413, Giudice competente – Le controversie previste dall'art. 409 sono in primo grado di competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro.

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'art. 18.

Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio".

Nota all'art. 13, comma 2

Il testo dell'art. 12 della legge n. 153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) come modificato dalla legge 13 dicembre 1986, n. 876, è il seguente:

"Art. 12 – Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l'art. 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente.

"Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

1) di diaria o di indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;

2) di rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione di lavoro;

3) di indennità di anzianità;

4) di indennità di cassa;

5) di indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;

6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, neanche indirettamente, al rendimento dei lavoratori ed all'andamento aziendale.

7) di emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari.

L'art. 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è abrogato. Per i produttori di assicurazioni, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.

L'elencazione degli emolumenti esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.

La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate".

Si precisa che con l'art. 1, comma 4, del D.L. 1° marzo 1985, n. 44 (Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1985, n. 155, l'art. 12 della legge n. 153/1969 è stata interpretato nel senso che sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

Nota all'art. 16, comma 2

Per il D.C.L.P.S. n. 804/1947 si veda la nota dell'art. 8, comma 8.

Nota all'art. 16, comma 8:

Il testo dell'art. 2126 del codice civile è il seguente

Art. 2126. (Prestazione di fatto con violazione di legge) – La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illeceità dell'oggetto o della causa.

Se il lavoratore è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione".

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3642)

Presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (De Michelis) il 2 aprile 1986

Assegnato alla XIII commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 17 aprile 1986, con pareri delle commissioni I, II, III, IV e XIV.

Esaminato dalla XIII commissione il 30 aprile 1986 ed approvato il 7 maggio 1986, in un testo unificato con atti n. 231 (FERRARI MARTE ed altri), n. 588 (GORIA ed altri), n. 796

(FOSCHI ed altri) e n. 961 (SAMA ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 1820):

Assegnato alla II^a commissione (Lavoro), in sede referente, il 3 giugno 1986, con pareri delle commissioni 1^a, 2^a, 3^a, 5^a e 7^a.

Esaminato dalla II^a commissione l'11, 26 giugno 1986; 30 settembre 1986; 1, 8, 15 ottobre 1986.

Relazione scritta annunciata il 21 novembre 1986 (atto n. 1820/A Relatore sen. LOTTI Angelo).

Esaminato in aula ed approvato, con modificazioni, l'11 dicembre 1986.

Camera dei deputati (atto n. 3642, 231, 588, 796, 691/B);

Assegnato alla XIII commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 17 dicembre 1986 con pareri delle commissioni I, II, III, IV, V e VIII.

Esaminato dalla XIII commissione d approvato il 18 dicembre 1986.

ORGANISMI INTERESSATI

LEGGE n. 943 del 30 DICEMBRE 1986

GOVERNO

Comunica al Parlamento i dati relativi alle regolarizzazioni delle situazioni pregresse (entro 6 mesi dal 27/1/1987)

(art. 18)

MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

– Istituisce consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari

(entro 3 mesi dal 27.1) (art. 2 – I° comma)

– Istituisce il servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari (art. 3)

– Istituisce direttive al servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari (art. 3- I° comma)

– Emanava decreti, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri e dell'Interno, per l'impiego e la mobilità professionale dei lavoratori extracomunitari (art. 5 – I° comma)

– Dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche e titoli acquisiti all'estero in assenza di accordi specifici (art. 9 - I° comma)

– Può modificare con decreto, di concerto con il Ministero degli Interni e Ministero del Tesoro, sentito il Consiglio di Amministrazione dello I.N.P.S., le aliquote contributive che alimentano il Fondo Speciale costituito presso l'I.N.P.S. per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario (art. 13 - III° comma)

– Determina, d'intesa con il Ministero del Turismo e Spettacolo, procedure e modalità per il rilascio dell'autorizzazione straordinaria ai lavoratori extracomunitari dello spettacolo (art. 14 – II° comma)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

– Istituisce la Commissione per promozione e controllo applicazione accordi bilaterali e multilaterali e repressione intermediazioni illegali di manodopera e collaborazione alla tutela dei diritti civili, sociali, economici e culturali (art. 2 - V° comma)

– Predispone, d'intesa con il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale; progetti integrati per il reinserimento dei lavoratori stranieri nei Paesi d'origine (art. 9 – III° comma)

MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO

– Esprime parere in ordine all'assunzione straordinaria di lavoratori extracomunitari dello spettacolo (art. 14 – II° comma)

REGIONI

– Istituiscono Consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari (entro 6 mesi dal 27/1) (art. 2 – VII° comma)

– Promuovono corsi di lingua e cultura italiana e favoriscono la partecipazione dei lavoratori extracomunitari a corsi di formazione e di inserimento lavorativo (art. 9 – II° comma)

– Promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali nell'ambito di proposte effettuate dalle Consulte Nazionali (art. 9 – IV° comma)

– Attuano specifici insegnamenti integrativi nella lingua e cultura di origine (art. 9 – V° comma)

COMUNI

– Facilitano attraverso i servizi sociali le esigenze di inserimento sociale ed abitativo (art. 8 – VI° comma)

– Eventualmente istituiscono Consulte apposite (art. 8 – VI° comma)

– Procedono al riconoscimento mediante atto notorio dei lavoratori stranieri extracomu-

nitari in possesso di documenti scaduti o privi di documento (art. 16 – V° comma)

UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE

- Rilasciano autorizzazioni al lavoro (art. 8 – III° comma)
- Curano l'iscrizione nelle liste di collocamento di lavoratori licenziati (art. 11)
- Rilasciano autorizzazioni al lavoro ai lavoratori irregolarmente occupati (art. 16 – III° comma)
- Iscrivono nelle liste di collocamento i lavoratori extracomunitari disoccupati (16 – III° comma)
- Procedono alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno (art. 16 – VII° comma)

UFFICIO SPECIALE COLLOCAMENTO LAVORATORI SPETTACOLO

- Autorizza assunzione straordinaria in deroga alla legge di lavoratori extracomunitari dello spettacolo (art. 14 – II° comma)

COMMISSIONE CENTRALE PER L'IMPIEGO

- Esprime pareri al Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari sulle materie di competenza (art. 3 – I° comma)
- Esprime parere al Ministero del Lavoro e previdenza sociale in materia di impiego e mobilità professionale (art. 5 – I° comma)
- Esprime pareri sul riconoscimento di titoli di formazione professionale e qualifiche, in assenza di accordi specifici (art. 9 – I° comma)

COMMISSIONI REGIONALI PER L'IMPIEGO

- Programmano l'utilizzazione della mano d'opera estera sulla base di accertate esigenze di mercato (art. 7) (?)

CONSULTA NAZIONALE LAVORATORI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI

- Esprime pareri e promuove iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti dei lavoratori extracomunitari (art. 2 – I° comma)
- Esprime pareri al Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale in materia di impiego e mobilità professionale (art. 5 – I° comma)
- Propone per le Regioni programmi culturali per i diversi gruppi nazionali (art. 9 – IV° comma)

CONSOLATI ITALIANI ALL'ESTERO

- Rilasciano il visto d'ingresso ai lavoratori extracomunitari (art. 8 – comma)

SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

- Promuove l'informazione dei lavoratori stranieri
 - Promuove il censimento delle offerte di lavoro
 - Promuove l'inserimento nelle realtà sociali
 - Promuove la formazione professionale
 - Promuove l'informazione verso i Consolati italiani all'estero e verso quelli stranieri in Italia
- (vedi art; 13)
- Dà la massima pubblicità alle disposizioni sulla regolamentazione delle situazioni pregresse (art. 16 – II° comma)

P R E T O R I

- Sono competenti per i ricorsi in materia di rapporti di lavoro a norma degli artt. 413 e seguenti del Codice di Procedura Civile (art.11 – IV° comma)

PATRONATI

- Danno massima pubblicità alle disposizioni sulla regolarizzazione delle situazioni pregresse (art. 6 - comma II°)

- Offrono la loro opera agli stranieri che intendono regolarizzare la loro situazione pregressa (art. 16 - II° comm)

AUTORITA' PROVINCIALI DI PUBBLICA SICUREZZA E QUESTURE

- Danno il nulla-osta provvisorio per l'assunzione straordinaria di lavoratori extracomunitari dello spettacolo (art. 14 - II° comma)

- Accettano le dichiarazioni di soggiorno dei lavoratori extracomunitari e procedono alla regolarizzazione della loro posizione

(art. 16 - comma VII°)

MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA

- E' competente per i ricorsi contro il diniego o abusi nella fase di regolarizzazione (art. 17 - I° comma)

LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 943/86 ALLA DATA DEL 30/6/88

A più di un anno dall'entrata in vigore della 943/86 si registra una situazione di disorientamento generale. Si rischia cioè di annullare di fatto la volontà del legislatore finalizzata a concedere uguaglianza di diritti e di trattamento ai lavoratori extracomunitari:

Art. 2

comma I

mancata costituzione della Consulta nazionale presso il Ministero del lavoro per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

Art. 3

comma I

mancata istituzione presso la Direzione generale del Collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un apposito servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie.

E' questo in realtà l'organismo più importante e significativo.

Art. 2

comma 5

Mancata istituzione presso il Ministero degli Affari Esteri della Commissione per il controllo degli accordi internazionali in materia di disciplina dei flussi e repressione delle intermediazioni illegali della manodopera.

Art. 2

comma 7

Mancata istituzione in varie Regioni delle Consulte regionali sulla falsariga della Consulta Nazionale (art. 2 comma I)

Art. 4

comma I

comma III

Mancata emanazione di una circolare applicativa del Ministero dell'Interno sulla questione del ricongiungimento familiare.

Art. 6

comma III

Mancata emanazione di una circolare applicativa del Ministero del Lavoro sulla questione dell'autorizzazione a prestare attività lavorativa per gli studenti.

Art. 12

comma I

Non sono stati attivati gli Ispettorati del Lavoro, soprattutto nelle regioni meridionali dove il fenomeno dello sfruttamento della

immigrazione clandestina è particolarmente esteso.

Mancata concessione dell'assistenza sanitaria ai lavoratori regolarizzati, in attesa di lavoro, alla pari con gli italiani.

Art. 16

comma 3

Mancata emanazione di una circolare che detti norme circa i criteri (punteggi, qualifiche, titoli di studio) di formazione delle liste speciali di collocamento.

FONTE:

CeSPI - MILANO

GIUGNO 1988

IL POSSIBILE IMPEGNO DELLA CGIL CAMPANIA

Non è possibile avere dati certi sul numero preciso di immigrati nella nostra Regione: i dati recuperabili presso le Autorità di P. S., del resto, riportano solo il numero dei "legalizzati-sanati" attraverso i meccanismi della L. 943/86 scaduti definitivamente, per quel che riguarda la sanatoria del progresso, il 30/9/88.

La quota dei "regolarizzati" per effetto della 943/86, è tuttavia più consistente di quanto si pensi. Essi sono individuabili in quegli emigranti della prima ondata (fine anni '70 - inizio anni '80), dediti in genere a lavori domestici (filippini - capoverdiane), a lavori di manovalanza, bracciantile, commercio (registrati, questi ultimi come disoccupati). Essi sono abbastanza diffusi in tutto il territorio regionale, a volte bene inseriti, ed hanno punte di massima concentrazione a Napoli ed in Terra di Lavoro.

La seconda categoria, anch'essa consistente, è formata da emigranti "in transito", ovvero da emigranti-commercianti. Essi in genere transitano nella nostra Regione senza volervi rimanere, ma sono piuttosto diretti verso altre città o verso altre nazioni. Insieme con Milano e Genova, Napoli è considerata una conveniente piazza commerciale per l'acquisto di mercanzie da rivendere in altre città o addirittura nelle loro nazioni d'origine e pertanto è considerevole il numero di immigrati-commercianti che transitano in Campania ed a Napoli in particolare per questo scopo.

La parte più consistente delle persone straniere extracomunitarie, nella nostra Regione, e in tutta Italia, è formata dai "clandestini". Per la massima parte arabi o africani subsahariani, essi si muovono senza precisi progetti migratori. Quest'immigrazione in costante aumento ha perduto la fisionomia di un movimento in transito. "L'odissea dell'emigrazione e dello sradicamento celebra qui i suoi fasti, anche se questi giovani, che provengono da alcuni dei Paesi più poveri e disperati del mondo, vivono spesso la loro situazione senza neppure dare a vedere di essere in un qualche modo consapevoli del dramma di cui sono obiettivamente protagonisti" (Melotti - Terzo Mondo n° 31/32). Essi sono (o forse, meglio, erano) in possesso del solo permesso di soggiorno turistico (durata 2 mesi). Sono i più esposti al lavoro nero nel basso terziario, alle seduzioni della piccola criminalità (contrabbando, spaccio di droga, reati contro il patrimonio, ecc.) alla sfiducia, al lasciarsi abbandonare. Sono quelli che più necessitano di strutture intermedie di indirizzo e di accoglienza.

La CGIL come del resto tutte le forze istituzionali, politiche e sociali si trova ogni giorno di più investita delle problematiche legate agli emigrati. Varie esperienze, sia territoriali che categoriali, sono state effettuate anche nella nostra Regione, anche se le esperienze più significative sono da ricercare in Lombardia, Emilia Romagna, Toscana ed a Roma. Bisogna avvertire la necessità, in un'ottica anche unitaria con CISL e UIL, d'introdurre nelle proprie piattaforme, sia categoriali che territoriali, le problematiche delle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati. La loro presenza nella nostra Regione non può più essere vissuta come un incomodo o un fatto eccezionale ma una realtà con cui fare i conti.

Si intravede l'opportunità di sviluppare l'impegno e le iniziative già in corso.

Il Centro Lavoratori Stranieri Immigrati della CGIL deve considerarsi luogo di promozione e di coordinamento tra le politiche territoriali (CdLT), le categorie interessate (FILCAMS, FLAI, FIOM, Scuola, FP, ecc.), i servizi della CGIL (INCA - Uffici Legale e Vertenze) con l'obiettivo e lo strumento di vertenze in materia.

Il Centro Lavoratori Stranieri Immigrati può essere considerato anche come luogo, certamente non totalmente sufficiente, aperto all'incontro ed allo scambio, al dialogo tra culture e costumi diversi nel convincimento che il problema reale che si ha di fronte è

quello di contribuire a sradicare le male piante dell'indifferenza, del rifiuto, del qualunquismo, dell'etnocentrismo: in una parola del razzismo. Si può, insomma, essere convinti che la pratica concreta della solidarietà può dare il più grande contributo in questa direzione.

La militanza nel Centro Lavoratori Stranieri Immigrati ed il suo funzionamento va affidato anche a lavoratori immigrati nella prospettiva di renderli, nel rispetto beninteso della loro cultura e dei loro convincimenti, protagonisti anche politici dell'esperienza di immigrati. L'affermazione di modelli individualistici e violenti, figli delle ideologie conservatrici affermatasi in questi anni rischiano di far smarrire nell'indifferenza e nell'intolleranza i problemi degli emigrati. Si tratta di riannodare i fili della solidarietà sviluppando con fantasia ed entusiasmo un'idea di Sindacato non solo tradizionale luogo di difesa dei diritti dei lavoratori.

Il lavoro che necessita è per tanti versi anomalo rispetto alle classiche iniziative del Sindacato e richiede un grosso sforzo di disponibilità e di collaborazione con Istituzioni ed associazioni che hanno maturato significative esperienze nel campo.

Ad esempio, a fronte dell'obiettiva mancanza di un razzismo diffuso ed evidente, nella nostra Regione non esistono strutture di accoglienza ed esperienze lavorative, come si sono sviluppate in altre città e Regioni anche con il contributo dei Sindacati Confederali. In tal senso gli Enti Locali della Campania vanno coinvolti per l'applicazione della L. 943/86.

La CGIL può divenire a Napoli ed in Campania un significativo punto di riferimento d'iniziativa e di lotta contro l'intolleranza, l'emarginazione ed il razzismo.

E' possibile individuare 6 filoni di intervento (gli obiettivi) per il Centro Lavoratori Stranieri Immigrati, all'interno di questi vanno naturalmente scelte le priorità e le emergenze.

Interventi Politici

Gli interventi più strettamente politici vanno mirati alla responsabilizzazione delle Istituzioni (Regione - Enti Locali - UU..SS.LL.) per la piena applicazione della L. 943. L'istituzione delle Consulte Regionale e Comunale (previste dalla 943) sembrano un obiettivo possibile da perseguire anche come momento di verifica della disponibilità delle Istituzioni su questo versante. La 943 è, tra l'altro, già, per molti versi, inadeguata alle nuove emergenze, soprattutto se messa in relazione al fatto che le leggi sull'ingresso, sul soggiorno e sulla cittadinanza in Italia sono ordinamenti del 1912 e del 1931. Queste ultime non sono mai state riformate dall'ordinamento repubblicano e costituiscono il vero e proprio terreno di coltura per ogni arbitrio e discrezionalità da parte di organi di Polizia.

Da un altro versante la necessità di battere l'indifferenza, l'ignoranza, il pregiudizio razziale deve essere un altro obiettivo politico prioritario e, pertanto, non va tralasciata alcuna occasione da un lato d'indagine del fenomeno, dall'altro di dibattito e di sensibilizzazione, ad es. nelle scuole e in luoghi di lavoro, che porti ad affermare la necessità di ragionare in termini di solidarietà contro il razzismo, per il riconoscimento dei diritti civili degli emigrati, per una società multirazziale.

Interventi culturali

Le conoscenze delle culture delle varie etnie si rivelano una grande occasione di scambio e di integrazione. Vanno perciò sostenute, incoraggiate e promosse tutte quelle iniziative culturali che servono a realizzare un programma di socializzazione delle diversità, basato sul rispetto delle identità culturali ed etniche.

Interventi di tutela e di difesa dei diritti civili

Gli interventi di tutela e di difesa dei diritti civili, tradizionale lavoro della CGIL anche nel

modo degli emigrati, vanno rafforzati, estesi, capillarizzati sul Territorio regionale, adeguando a tale scopo i servizi della CGIL nei vari comprensori.

Si evidenzia, tuttavia, l'opportunità di un intervento a monte che serva, con opportuni strumenti, a chiarire all'emigrato i suoi diritti, i suoi doveri, i rischi cui va incontro se si trova nella situazione di irregolare, li informi, li metta in guardia da eventuali pericoli ed occasioni di supersfruttamento.

Va studiata la possibilità di estendere la tutela giudiziaria anche al campo penale: le carceri italiane sono sempre più piene di emigranti; di essi il 77% è in attesa di giudizio, il 46% non ha mai parlato con un difensore.

Uno stretto contatto va instaurato con gli Ispettori del Lavoro e con le Autorità Giudiziarie e di Polizia in considerazione della vera e propria tratta delle braccia che viene fatta nelle campagne.

Il rapporto con le Autorità Giudiziarie e di Polizia va utilizzato anche per la denuncia di abusi e violenze che gli immigrati stessi, soprattutto se clandestini, non farebbero: abusi e violenze che pure vengono subiti quotidianamente.

Interventi d'inserimento prelaborativo

La necessità dell'insegnamento della lingua italiana è riconosciuta dalla stessa L. 943 che delega a ciò le Regioni. E' previsto inoltre l'inserimento dei giovani emigrati nelle scuole di Formazione Professionale Regionali.

L'obiettivo della scuola di lingua italiana va perseguito con impellenza e va studiata l'opportunità che la CGIL si faccia promotrice dell'apertura della scuola di italiano per emigrati, basata sul volontariato onde far fronte a questa impellente necessità.

Interventi d'inserimento lavorativo

In una Regione disastata come la Campania parlare di opportunità di lavoro per gli emigrati è impresa quasi velleitaria. In effetti si rileva la necessità che gli organi istituzionali e le varie istanze deputate (UPLMO, ecc.) svolgano il loro lavoro secondo i dettati della L. 943 soprattutto per quel che riguarda il lavoro domestico, il basso terziario ed il lavoro stagionale.

Eppure esperienze fatte altrove, in Italia, ci indicano che è possibile lavorare nella direzione di promuovere cooperative ed iniziative miste (italiani - stranieri) per la commercializzazione di prodotti (anche semilavorati come pelli, ecc.) provenienti dai paesi extracomunitari. Addirittura sono state intraprese iniziative (promosse anche da alcune CGIL Regionali) di import-export che stanno dando i loro frutti.

La Comunità Europea nei propri programmi di lotta contro la povertà stanziava, con scadenza triennale, dei fondi destinati all'inserimento degli emigrati in territorio europeo. La preparazione di seri progetti all'inserimento lavorativo, approvati dalla Regione, può essere sottoposta, per l'approvazione agli organi istituzionali comunitari.

Un discorso a parte, d'intesa con le associazioni democratiche di categoria, va fatto per la regolamentazione del commercio ambulante. La necessità della regolamentazione e dell'individuazione di un'area per gli ambulanti diversa, ad es. da Piazza Garibaldi a Napoli, è ormai fortemente richiesta dalle associazioni dei commercianti. E' possibile ritagliare uno spazio per gli ambulanti stranieri sottraendoli così all'arbitrio, all'illegalità ed alla violenza?

Interventi di accoglienza

Se è vero che la maggior parte degli emigrati sono "clandestini" e quindi senza lavoro e senza fissa dimora, si può dedurre che essi non hanno la possibilità "nuda e cruda" di mangiare, lavarsi, dormire. Non è questo il luogo per disquisire del perché e per come essi hanno scelto o meglio sono costretti a questo piuttosto che restare in un letto e con

un piatto da mangiare nei loro paesi. Non affrontare la realtà anche da questo punto di vista significa accettare poi che essi subiscano le seduzioni della microdelinquenza e dell'autoabbandono. Bisogna richiamare le istituzioni ai compiti loro affidati dalla L. 943, ma bisogna anche che qualcuno affronti con realismo il problema dell'accoglienza come problema prioritario: così, del resto è vissuto dagli emigranti. In altre Regioni, in genere organizzazioni cattoliche, offrono, quotidianamente, straordinari esempi di "cultura del più" e di solidarietà curando centri di accoglienza basati sul concetto di carità e self-help (aiuto da sé, volontariato, obiettori di coscienza).

Nelle nostre città non esistono tali iniziative (se non sporadiche attività di singoli) né si intravedono.

Gli emigrati, in genere, vivono totalmente sulla strada o succubi del vero e proprio business dei posti letto in stanzette con 6 - 8 letti a 15 - 20.000 lire al giorno. Non esistono mense, né punti-docce, né lavanderie. Eppure uno degli elementi di maggiore causa del pregiudizio, dell'insofferenza e quindi del possibile razzismo è proprio quello della "presentabilità" degli emigrati. La totale spersonalizzazione, la conseguente emarginazione hanno sicuramente origine anche in questo approccio alla nostra realtà. La CGIL deve richiamare alle proprie responsabilità tutti i livelli istituzionali, ma deve anche farsi promotrice in concreto, con tutte le forze disponibili, di un'iniziativa di accoglienza primaria che venga vissuta come primo momento di solidarietà antiemarginante e di testimonianza contro i valori ferocemente yuppistici ed intolleranti oggi dominanti.

TIPO D'INTERVENTO/OBIETTIVO	Supporti legislativi	Istituzioni e/o forze coinvolte	Strutture sindacali coinvolte	Esperienze confrontabili	Eventuali strumenti sussidiari
INTERVENTI POLITICI					
Completa applicazione L. 943/86	943/86				
- per il riconoscimento e la tutela dei diritti dei lavoratori emigranti	943/a. 1			Appello per una carta dei diritti (intellettuali e politici) Progetto Italia-Razzismo (S.I.) Regione Emilia Romagna Regione Umbria	
- per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Regionale delle Consulte Comunali	943/a. 2 943/a. 8	Regione Campania Comune di Napoli Comuni	CGIL-Reg. CdLT Zone CdLT		
- per il funzionamento in materia	943/a. 7				
- della Commissione Regionale per l'impiego	943/aa. 8; 11; 16				
- dell'UPLMO					
Richiesta di riforma migliorativa della L. 943		Governo - Partiti - Forze sociali			
Per una nuova legge sull'ingresso sul soggiorno	TUPS/31 555/12				
sulla cittadinanza	1269/38				
sullo studio in scuole italiane	e succ.				
Campagna di sensibilizzazione contro il razzismo	943/86	Consigli scolastici Consigli di fabbrica			Manifesti Assemblee Iniziative Pubbliche
- per una società multirazziale					
- per il riconoscimento dei diritti civili degli emigrati					
Immagazzinamento dati ed esperienze sul flusso migratorio nella nostra Regione; sulle ricadute economiche, sociali e culturali; sull'evasione fiscale e contributiva provocata dal lavoro black - black.		Autorità P.S. Uffici Finanziari	FLAI FILCAMS INCA CdLT	Caritas-Roma	Indagini sul campo

TIPO D'INTERVENTO/OBIETTIVO INTERVENTI CULTURALI	Supporti legislativi	Istituzioni e/o forze coinvolte	Strutture sindacali coinvolte	Esperienze confrontabili
Promozione dell'associazionismo d'integrazione italo-straniero	943/a. 3	Associazioni per i dir. lav. str. - FILIF Forze giovanili Regione	Sind. Scuola	Coord. Com. africane zona Domitiana Mov. Città Aperta: Torino Torino a Colori
Iniziative idonee alla promozione di programmi culturali per i diversi gruppi nazionali	943/a. 9			
Realizzazione di esperienze di contatto episodico e stabile per lo scambio e la conoscenza delle culture dei vari gruppi nazionali		Assoc. per i lav. str. Forze giovanili Regione Comuni	FILIS Scuola (Sind) ARCI-UIISP	Progetto Casa dei Popoli (FILCAMS - Firenze) Comune di Bologna

**TIPO D'INTERVENTO/OBIETTIVO
INTERVENTI DI TUTELA
E DI DIFESA DEI DIRITTI CIVILI**

Corretta informazione sulle possibilità di inserimento sociale e lavorativo nella nostra Regione. Sui diritti ed i doveri del lavoratore emigrato e sui rischi derivanti dalla clandestinità.

Tutela patronale e legale

943/aa. 6; 16 Pretore

Tutela in sede giudiziaria in campo penale

A. G.

Informazione ed assistenza per l'espletamento delle pratiche relative ad una corretta immigrazione

943/aa. 6; 16 Aut. di P. S.
UPLMO

Denuncia all'A.G. e di P.S. di episodi di sfruttamento, razzismo, violenza, abuso.

A. G.
Aut. di P. S.

Difesa del diritto alla salute e tutela della maternità

943/a 1
Comuni
UU.SS.LL.

Attivazione Ispettorati del Lavoro per la denuncia, in particolare, dei casi di mercato clandestino, dell'intermediazione del lavoro anche stagionale

Ispettorati del Lavoro

Supporti legislativi

Istituzioni e/o forze coinvolte

Strutture sindacali coinvolte

Esperienze confrontabili

Eventuali strumenti sussidiari

CGIL

Opuscolo informativo multilingue

INCA

Uff. Legale
Uff. Legale

Uff. Legale

S.O.S. Racisme

Uff. Legale

INCA
FP

FLAI
FILCAMS
INCA
Uff. Legale

TIPO D'INTERVENTO/OBIETTIVO INTERVENTI D'INSERIMENTO PRELAVORATIVO	Supporto legislativo	Istituzioni e/o forze coinvolte	Strutture sindacali coinvolte	Esperienze confrontabili
Corsi di lingua italiana della durata di un mese anche per stranieri muniti di solo permesso di soggiorno turistico	943/a. 9	Regione	Sind. Scuola FP	
Inserimento dei giovani immigrati nei corsi regionali di Formazione professionale	943/a. 9	Regione	Sind. Scuola FP	Regione Umbria
Tutela ed assistenza per studenti extracomunitari iscritti alle Università campane	943/a. 6 1269/38	Aut. P. S. Università	Sind. Scuola	

**TIPO D'INTERVENTO/OBIETTIVO
INTERVENTI D'INSERIMENTO
LAVORATIVO**

	Supporto legislativo	Istituzioni e/o forze coinvolte	Strutture sindacali coinvolte	Esperienze confrontabili
Attivazione UPLMO	943	UPLMO	CdLT	
Raccolta dati lavoro domestico			FILCAMS	
Raccolta dati sulle possibilità di lavoro anche stagionale per il corretto avviamento al lavoro di emigranti extracomunitari		UPLMO Ispettorati del Lavoro	FLAI	Regione Veneto
Regolamentazione commercio ambulante con la prospettiva della creazione di un'area destinata all'ambulante		Regione - Comuni Confesercenti		Genova
Attivazione fondi CEE per la lotta contro le povertà	Bilancio CEE	CEE - Regione Istituzioni interessate		Utilizzo fondi CEE nel Giuglianese
Promozione di cooperative miste per - la commercializzazione dei prodotti extracomunitari		Assoc. di lav. str. Forze giovanili Lega Cooperative FILEF	FIOM FILTEA Sind. Scuola FLAI	Assoc. Marocchina dell'Emilia Romagna Coop. Senegalesi (don Ulisse Frascati - Cerraldo
- la lavorazione di semilavorati provenienti dai paesi extracomunitari				
- gli scambi culturali tra l'Italia ed i paesi extracomunitari				

**TIPO D'INTERVENTO/OBIETTIVO
INTERVENTI DI ACCOGLIENZA**

**"Ostello dei popoli"
Luogo di accoglienza primaria**

**Supporto
legislativo**

943/86

**Istituzioni e/o forze
coinvolte**

**Regione
Comuni**

**Esperienze
confrontabili**

**Bologna - Firenze -
Roma**

CONCLUSIONE: Verso una società multirazziale

L'emigrazione verso il nostro Paese ha ormai carattere strutturale e non episodico..

La ricerca dei proff. Calvanese e Pugliese su "Emigrazione ed Immigrazione in Italia negli anni '80" ha dimostrato che l'Italia, pur rimanendo un paese con un certo tasso di esportazione di mano d'opera sta ricoprendo e ricoprirà sempre di più nel futuro il ruolo di importatore di mano d'opera.

All'interno del complesso fenomeno migratorio che interessa l'Europa dovuto essenzialmente ai processi di internazionalizzazione e segmentazione del mercato del lavoro l'Italia ha un ruolo particolare, certamente a causa della sua centralità nel Mediterraneo, ma anche a causa delle politiche di stop messe in atto dagli altri paesi europei tradizionali importatori di mano d'opera.

L'aspetto tuttavia sicuramente più importante è che questi lavoratori soddisfano in Italia una domanda di lavoro precario, irregolare, indifeso che non è più soddisfatto dalla mano d'opera locale.

In fondo la clandestinità cui la L. 943 e le successive circolari ministeriali applicative condannano questi lavoratori è funzionale al mantenimento ed all'allargamento di un lavoro nero e clandestino. Non è pertanto nemmeno tanto paradossale che molti emigrati siano concentrati nel Mezzogiorno dove più alto è il tasso di disoccupazione generale.

La grossa ondata di immigrazione straniera in Italia non ha ancora raggiunto i livelli qualitativi di altri paesi ed è in qualche modo ancora possibile non perdere l'occasione di attivizzare le energie migliori per andare verso una società integrata oltre orizzonti nazionalistici.

Al vecchio razzismo (il colore della pelle, l'etnia, i costumi, ecc.) si può sostituire il razzismo dei valori di cui ogni cultura è portatrice.

Le tendenze xenofobe, i comportamenti francamente razzistici cui si va sempre più assistendo funzionano da campanello d'allarme rispetto alla presunta bontà e disponibilità del popolo italiano.

Non si tratta né di ignorare né di minimizzare il conflitto ed i fenomeni razzistici presenti, ma piuttosto di assecondare e dirigere un processo che abbia a fondamento un progetto politico contro l'istinto che altrimenti ed irrimediabilmente prevarrebbe.

La lotta al razzismo è solo agli inizi! E noi non siamo vaccinati contro di esso! E' compito del Sindacato e di tutto lo schieramento democratico introdurre nella società degli "anticorpi" che contrastino la possibile malattia!

Pur tra mille contraddizioni le nostre società si avviano ad essere multirazziali. E' possibile pensare a questo fenomeno solo come ad un problema di braccia e non di persone?

E' possibile pensare semplicemente ad un tradizionale problema d'integrazione che per molti versi significherebbe annullamento delle diversità e perdita dei propri patrimoni culturali?

Avremo così una civiltà da Impero Romano con due società e due diritti.

Si tratta allora di prefigurare non tanto una società "educata alla tolleranza" quanto piuttosto una società "cosciente della diversità"?

Solo la conoscenza delle diversità può vincere sul "presunto", sull'"ipotetico" e quindi sul "pettegolezzo etnico" su cui si basa molte volte il discorrere comune.

E' tutto ciò deve considerarsi una speranza, una volontà e non una iattura.

Il Convegno, tenutosi il 18 e 19 novembre a Roma a cura della CGIL e dell'INCA, e concluso dal compagno Trentin, ha evidenziato la multiforme varietà di esperienze che

la CGIL ha fatto nel territorio nazionale ed anche in Campania, soprattutto in occasione della gestione della sanatoria determinata dalla L. 943.

E' tuttavia emersa l'esigenza comune di darsi una linea di condotta e d'iniziativa che per la priorità della problematica deve considerarsi originale rispetto ai tradizionali metodi sindacali.

Il compagno Trentin concludendo il suo intervento diceva: "La cambiale che dobbiamo pagare è assicurare tutto a quelli che già hanno dato e per questo l'Italia prima ancora dei lavoratori immigrati ha bisogno di un grande slancio di solidarietà".